



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Verdi – P. Cafaro"
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
 Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)
 Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45

Cod. Mecc. BAIC86300V e-mail baic86300v@istruzione.it baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata)

Andria, (fa fede la data del protocollo)

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19, costituito da:

NOMINATIVO	RUOLO
• DOTT.ssa Grazia SURIANO	• Dirigente Scolastico/datore di lavoro
• Dott. Ettore FRISARDI	• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
• Prof.ssa Rosanna ZINGARO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico
• Ins, Grazia CAPURSO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico
• Ins. Maria CAPUTO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico • Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione
• Ins. Angela CIVITA	• Responsabile 2° edificio di scuola primaria
• Ins Antonia SFORZA	• Responsabile scuola dell'infanzia "Carella 1"
• AA. Giuseppina SGARAMELLA	• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Tenuto conto dell'esigenza di condividere con gli operatori scolastici (docenti e ATA), con gli studenti e con le famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi di questa istituzione scolastica;

Visti il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e

- formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. N. 39 del 26 giugno 2020;
- Visto il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- Visto il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- Visto l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- Visto l'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
- Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il Protocollo d'Intesa "*Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020*", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
- Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";
- Visto l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";
- Visto il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- Tenuto conto del Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, R.U. 1466 del 20/08/2020;
- Vista la Circolare n. 3/2020
- Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione 21 agosto 2020, in merito alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

Considerato	il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;
Considerata	l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
Considerata	l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
Considerata	l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
Vista	l’ integrazione al documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo vigente -Protocollo di Sicurezza Aziendale Anticontagio COVID-19 per garantire l’avvio dell’anno Scolastico a firma del RSPP e del Medico competente del 24 agosto 2020
Visti	I layout delle aule per la configurazione degli ambienti, predisposti dall'esperto a ciò incaricato

PROPONE al competente Consiglio di Istituto

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.C. “Verdi-Cafaro” di Andria (BT), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed ha validità per tutto il periodo dell’emergenza COVID-19.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno apportate, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa approvazione del Comitato Scolastico per l’Emergenza COVID-19 e del Consiglio d’Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. 1. Per l'intero Istituto è individuato nella persona del Dirigente scolastico il Referente scolastico per COVID-19 che svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed ha il compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il Dirigente Scolastico, a sua volta, designa Referenti COVID-19 i responsabili di plesso e un docente del corso ad indirizzo musicale che hanno il compito di segnalazione tempestiva delle emergenze, delle situazioni di pericolo e di eventuali infortuni. Per ogni responsabile di plesso e per il docente individuato del corso ad indirizzo musicale individua un sostituto. In caso di assenza del Dirigente, subentra uno dei due docenti collaboratori.
2. Il dirigente scolastico, nella qualità di referente scolastico per il COVID-19, deve comunicare al DdP, coadiuvato dai referenti covid designati, se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi; per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
 - informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.
 - Il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, compresi le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe. Qualora non fossero assegnate ulteriori risorse in organico dei coll scol (ORGANICO COVID), la palestra non può essere utilizzata;

- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

3. Il Dirigente scolastico, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di informare il Dirigente Scolastico, il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e Protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;

- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è **fatto obbligo**, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono compresi i docenti sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia all'Amministrazione Scolastica per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso i front-office delle sedi scolastiche un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria - via mail baic86300v@istruzione.it o tramite contatto telefonico - tel 0883 246220 oppure 0883 246522 - al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensivo scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, pertanto sono **obbligate** ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19 di plesso, nel caso in cui:

- Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
- Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari.

5. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Le aule dell'Istituto scolastico sono dislocate in più plessi e ciascuna sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti o non disponibili all'interno del proprio settore.

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante la ricreazione restano in aula al loro posto o sostano nelle vicinanze sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico.

Art. 8 – Modalità di ingresso/uscita

1. Al fine di impedire passaggi incrociati, ovvero interferenze in corrispondenza degli accessi, l'entrata e l'uscita devono avvenire mediante porte dedicate e chiaramente identificate con opportuna segnaletica di "Ingresso" e di "Uscita". Anche la viabilità interna è segnalata favorendo un verso di marcia a senso unico.

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è regolamentato da apposita delibera del Consiglio di Istituto. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere nella zona appositamente delimitata del cortile il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno che all'esterno delle pertinenze della scuola, ossia i giardini, i cortili e i parcheggi interni e gli spazi antistanti. I docenti devono essere presenti a scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni e assicurano la vigilanza nel cortile .

Gli ingressi saranno scaglionati per tutti gli ordini di scuola con determina del dirigente scolastico.

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni, in fila indiana, guidati dai docenti, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso predisposti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo rispetto al suono della campana raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. Tutti I docenti durante le operazioni di ingresso degli alunni devono essere presenti a scuola nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata nell'ambito della quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

SCUOLA PRIMARIA

A seguito di nulla osta rilasciato dal competente Ente locale, n. 6 classi quinte sono trasferite presso aule/ambienti dell'edificio scolastico "Cafaro"- Via Stradella, 1.

Con determina del dirigente scolastico le operazioni di uscita saranno organizzate su due turni in quanto le classi si trovano in edifici diversi. Si utilizzeranno almeno due uscite differenziate per ogni plesso.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con determina del dirigente scolastico le operazioni di uscita, scandite dal suono della campana, sono organizzate su un unico turno. Si utilizzeranno almeno tre uscite diverse.

7. L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, in fila indiana, garantendo l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale e osservando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e verticale.

8. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

10. È ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare alle seguenti regole di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- l'accesso alla struttura in caso di effettiva necessità e dopo autorizzazione del DS da parte di un solo genitore (o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale), avviene nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura e deve essere strettamente limitata alle operazioni da compiersi.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota mediante apposito cartello. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre, ricorrendone le condizioni di accesso. Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni di seguito riportate:

- Distanziamento tra le rime buccali degli alunni = min. 1 m (calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, in situazione di staticità).
- Distanza tra docente e alunno, ovvero tra cattedra e banco più prossimo ad essa = min. 2 m.
- Distanza per i passaggi tra le file di banchi: distanza minima = 0,6 m; distanza ottimale $\geq 0,8$ m.

Distanza minima	Distanza accettabile	Distanza ottimale
0,6 m	> 0,6 e < 0,8	$\geq 0,8$

7. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere l'area didattica (lavagna) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 m dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di un alunno, gli altri alunni, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina.

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

11. Durante la permanenza all'interno dell'edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il **divieto di uscire dalle aule se non in casi di necessità.**

Didattica a distanza

La scuola, qualora non riesca a garantire le distanze, in mancanza di spazi all'interno della Scuola e in altri ambienti reperiti dall'Ente locale oppure in mancanza di organico necessario docenti o dei collaboratori scolastici per garantire le operazioni di sanificazione previste dai protocolli di sicurezza, in via residuale valuta l'opportunità di rimodulare/completare le attività didattiche nelle aule, eventualmente ricorrendo a lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata.

Art. 10 - Indicazioni per la scuola dell'infanzia

1. Gli alunni devono essere gradualmente coinvolti nella assunzione delle nuove regole di sicurezza e di rispetto, come al rito frequente dell'igiene delle mani, alla protezione delle vie respiratorie, alla distanza di cortesia.

2. Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, è previsto per il personale l'utilizzo di adeguati dispositivi che non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi (es. sono raccomandabili l'utilizzo di visierine "leggere" e, quando opportuno, dei guanti di nitrile).

3. L'ingresso dei bambini, accompagnati da un solo genitore/tutor, come pure l'uscita, deve avvenire in modo differenziato per sezione o per gruppi secondo orari che saranno stabiliti con determina del dirigente scolastico.

4. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia, frequentemente igienizzati.

5. Non è consentito l'uso di giocattoli portati da casa né è possibile scambiarli.

6. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, negli spazi predisposti e delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.

Art. 11 - Utilizzo dei servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è consentito ad una sola persona per volta. Per accedere ai servizi igienici ci si dovrà rivolgere al collaboratore scolastico di pertinenza per chiedere la chiave. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza nel bagno deve essere limitato.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, di tirare lo sciacquone, di lavarsi accuratamente le mani e all'uscita igienizzarle nuovamente.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare le necessità e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. I collaboratori scolastici assicureranno che nei bagni le finestre siano sempre aperte.

6. per la scuola dell'infanzia , una sezione per volta, i docenti accompagnano i bambini ai servizi

Art. 12 - Refezione scolastica

1. La somministrazione del pasto nella scuola dell'infanzia deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

2. L'erogazione del servizio di refezione è consentito all'interno dell'aula didattica, purché la stessa venga opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso.

Art. 13 - Uso della sala docenti

1. L'accesso alla sala docenti deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata del locale, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. La capienza massima della sala docenti della Scuola secondaria di 1° grado è di max 10 persone.

2. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

3. Il docente, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla porta di accesso relative alla capienza massima, ovvero al numero di docenti che possono essere presenti, deve verificare se detto numero è stato raggiunto, nel caso sia stato raggiunto deve aspetterà che uno dei colleghi esca prima di poter entrare.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È comunque da privilegiare lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in corrispondenza degli accessi, negli uffici, in corrispondenza dell'accesso ai bagni, in corrispondenza di ciascuna aula sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli studenti e ai docenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i docenti e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

4. I fazzolettini con reflussi organici vanno buttati in apposite bustine di cui ogni alunno dovrà dotarsi, che, sigillate, saranno deposte in appositi contenitori.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell'apposito registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre porre particolare attenzione:

- agli ambienti di lavoro e le aule;
- alle palestre;

- alle aree comuni;
- alle aree ristoro e mensa;
- ai servizi igienici e agli spogliatoi;
- alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine del loro uso. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare mascherine e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, **senza creare allarmismi o stigmatizzazioni** :

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Il collaboratore scolastico in servizio sul piano di competenza deve accompagnare l'alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19 così individuata

nel plesso Cafaro : ex infermeria - piano terra- (in situazione di più casi, stanzetta adiacente alla sala docenti)

nel plesso Verdi - 1° edificio- nella sala ex terapia zona palco- (in situazione di più casi, ambiente adiacente alla verandina zona reception)

nel plesso Verdi -2° edificio- all'ingresso zona reception (in situazione di più casi, bagno diversamente abili zona ex distributore)

nel plesso Carella- Via Bisceglie- ambiente situato tra i bagni dei bambini.

- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso del termometro che non prevede il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 di Istituto deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

3. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

4. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale che redigerà una attestazione da cui evincere che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

5. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto 1.

6. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG, Medico curante) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.

- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al precedente punto 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

7. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

8. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

9. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

10. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi

contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Art. 18 - Gestione in caso di persona risultante positiva al SARS-CoV-2

1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola: la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

- Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
- Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
- Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
- Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

3. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Art. 19 - Gestione di una persona risultante contatto stretto di un contatto stretto di un caso

1. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 20 - Gestione degli studenti con disabilità

1. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e il personale addetto all'assistenza dei disabili deve usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (per esempio una visiera in plexiglass).

Art. 21 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili e la sorveglianza sanitaria

1. Il medico competente è figura prevalente nella gestione e regolamentazione COVID-19, il suo ruolo è definito alla nota n. 14915 del Ministero della Salute del 29 aprile 2020. Egli collabora col Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, viene coinvolto in merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del DL 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta;

2. DEFINIZIONE DI FRAGILITA' La produzione normativa e tecnica di questi mesi ha posto attenzione dapprima alla "persona fragile" e successivamente al "lavoratore fragile": "persona fragile": portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili.

Patologie la cui eventuale compresenza può contribuire alla configurazione di uno stato di ipersuscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2:

Ipertensione arteriosa

Diabete mellito

Cardiopatía ischemica

Fibrillazione atriale

Cancro attivo negli ultimi 5 anni

Insufficienza renale cronica

BPCO

Ictus

Demenza

Epatopatia cronica

3. Studenti con fragilità:

La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo/con i PLS e MMG, (si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS fino a 18 anni. Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età) nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti

che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

4. Operatori scolastici con fragilità:

I soggetti che ritengono di poter rientrare in una condizione di maggiore ipersuscettibilità nei confronti dell'infezione da SARS-CoV-2, e dunque in presenza di tre o più condizioni tra quelle elencate nel DPCM del 26 Aprile 2020 alla voce soggetti "fragili", possono fare richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale al datore di lavoro che concorderà con il Medico Competente nominato le modalità e i tempi per la suddetta sorveglianza.

Art. 22 – Test diagnostici


1. A tutto il personale scolastico (docenti e ATA), incluso il personale supplente, sarà data l'opportunità di effettuare test diagnostici in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché sarà data l'opportunità di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno adottati i seguenti criteri:

- volontarietà di adesione al test;
- gratuità dello stesso per l'utenza;
- svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche.

Allegati al presente Regolamento

- Allegato 1 – Schema riassuntivo



Allegato 1: Schema riassuntivo



Il presente documento, redatto secondo le indicazioni del RSSPP, dell'esperto incaricato di predisporre i layout delle aule e del Medico competente, è costituito da 23 pagine.

Andria, 07/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

NOMINATIVO	RUOLO
• Dott.ssa Grazia SURIANO	• Dirigente Scolastico 
• Dott. Ettore FRISARDI	• Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
• Prof.ssa Rosanna ZINGARO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico 
• Ins, Grazia CAPURSO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico 
• Ins. Maria CAPUTO	• Collaboratrice del Dirigente Scolastico • Addetta al Servizio di Prevenzione e Protezione 
• Ins. Angela CIVITA	• Responsabile 2° edificio di scuola primaria 
• Ins Antonia SFORZA	• Responsabile scuola dell'infanzia "Carella 1" 
• AA. Giuseppina SGARAMELLA	• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n. 72 del 16 sett. 2020